



Unione Colline Matildiche

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

D.C. n. _____ del _____

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO DELL'UNIONE

N.28 DEL 24-11-2022

**OGGETTO: REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI EX ART. 24,
D.LGS: 19 AGOSTO 2016, N. 175. RICOGNIZIONE
PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2021. DETERMINAZIONI
IN MERITO.**

Il Responsabile del procedimento

Rossi Mauro

COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
VESCOVI STEFANO		
CODELUPPI CHIARA		
NASTASIA SAVERIO		
FERRARI GIULIA		
SIMONELLI DUCCIO		
STROZZI SERENA		
CAMPANI DANIELA		
ALEOTTI FEDERICA		
DIANA SIMONE		
CORRADINI LUCA		
CILLONI FABRIZIO		
PERVILLI MARCO		
RATTU MARIO		
GANAPINI DAVIDE		
PIOPPI CORRADO		
BALDI LUIGI		
CEPELLI MICHELE		
GRASSELLI LUCA		
CUCCURESE NATALE		

IL CONSIGLIO UNIONE

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e successive modifiche, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);

VISTO che, ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi comprese le Unioni di Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;

ATTESO che l'Unione Colline Matildiche, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

– ovvero, dall'art. 4, c. 3, del T.U.S.P. al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;

PRESO ATTO che, sulla base dell'articolo 26 comma 3 del T.U.S.P., "Le pubbliche amministrazioni possono comunque mantenere le partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015";

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art. 24 del T.U.S.P., con Deliberazione Consiliare n. 29 del 27/09/2017, l'Unione Colline Matildiche ha provveduto ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, per l'individuazione di quelle che devono essere alienate o oggetto di misure di razionalizzazione ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 2 T.U.S.P.;

- ad esito della suddetta ricognizione straordinaria, il Consiglio dell'Unione ha deliberato che nessun intervento necessitava sull'unica partecipazione detenuta (Lepida scpa);

- ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, entro il 31 dicembre di ogni anno, un'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate dirette e indirette, predisponendo un piano per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione ove ricorrano i seguenti presupposti:

1) partecipazioni che non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 1 e 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

3) sono riconducibili all'art. 20, c. 2, T.U.S.P. i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevano:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'Art. 4;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

- ai sensi dell'articolo 26, comma 11 T.U.S.P., alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;

RILEVATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

DATO ATTO che questa Unione alla data del 31/12/2021 deteneva una sola partecipazione diretta nella seguente società:

ELENCO SOCIETA' DETENUTE DIRETTAMENTE AL 31/12/2021	% QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ATTIVITÀ SVOLTA
1) LEPIDA SCPA	0,0014 %	Fornitura di servizi di connettività della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 9 comma 1 della legge regionale n. 11/2004.

DATO ATTO altresì che:

- Sulla base di quanto deliberato dal Consiglio Unione con l'atto n. 29 del 27/09/2017, in sede di ricognizione straordinaria ex art. 24 D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, l'ente ha

ritenuto necessario il mantenimento della partecipazione, senza interventi o azioni di razionalizzazione;

- In base al disposto dell'articolo 20 comma 4 (il quale prevede che, in caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti), pertanto non necessita la relazione sullo stato di attuazione delle misure perché nessuna è stata prevista di adottare nel 2020;
- Da ultimo, con delibera di questo Consiglio n. 34 del 30/11/2021 si è proceduto alla ricognizione periodica delle partecipazioni dell'ente al 31/12/2020;

DATO ATTO inoltre che la revisione periodica delle partecipazioni, da redigere ai sensi dell'articolo 20 del T.U.S.P., riguarda anche le partecipazioni detenute indirettamente dall'ente locale, così come descritte ai sensi dell'articolo 2, comma 1 lettera g) che definisce la partecipazione indiretta “la partecipazione in una società detenuta da una amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica”;

PRESO ATTO che l'Unione non detiene indirettamente alcuna partecipazione;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato effettuato sulla base delle linee guida predisposte congiuntamente dal Dipartimento del Tesoro e dalla Corte Dei Conti e pubblicate sul sito del MEF in data 26 novembre 2020, e dell'Applicativo Partecipazioni per l'acquisizione dei provvedimenti di revisione periodica delle partecipazioni pubbliche;

VALUTATE le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto della società partecipata dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

RITENUTO che le partecipazioni da razionalizzare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

RICHIAMATO l'articolo 10 del T.U.S.P. in materia di alienazione di partecipazioni sociali il quale stabilisce che l'alienazione delle partecipazioni è adottata con deliberazione di Consiglio Unione ed “è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell'organo competente ai sensi del comma 1, che dà analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente. E' fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto”;

PRECISATO inoltre che con decorrenza 01/01/2019 la suddetta società partecipata ha incorporato anche la società regionale CUP 2000 (che parimenti svolgeva attività di sviluppo informatico per le Aziende sanitarie regionali) e che ha trasformato la compagine societarie in Società Cooperativa per Azioni, allo scopo di ottimizzare le prestazioni agli enti soci;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche" allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATO l'articolo 26 comma 3 del T.U.S.P. in base al quale i Comuni "possono comunque mantenere le partecipazioni dirette e indirette in società quotate detenute al 31 dicembre 2015", che tuttavia questo ente non possiede;

PRESO ATTO di quanto sopra evidenziato, si dà atto del mantenimento dell'unica partecipazione, di tipo diretta, posseduta in quanto ritenuta strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente come dettagliato nell'allegato A:

- partecipazione diretta:

- 1) Lepida Scpa;

ATTESO che non occorre attivare alcuna procedura amministrativa, non avendo previsto azioni ad esito della revisione straordinaria 2015, in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e secondo i termini di legge;

VISTO l'art. 42 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTI il parere di regolarità tecnica e il parere di regolarità contabile, espressi rispettivamente, dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 così come riscritto dall'art. 3, comma 1, lett. b del DL 174/2012;

VISTO il parere favorevole n. 22 del Revisore dei Conti, Avv. Stefano Ferri, espresso in data 26.11.2022;

Con votazione avente il seguente esito.....

DELIBERA

1. Di approvare, con riferimento al 31/12/2021, la razionalizzazione periodica di tutte le partecipazioni possedute dall'Unione Colline Matildiche ai sensi dell'articolo 20 del D.lgs. 175/2016, come dettagliate nell'allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. Di mantenere, senza interventi, per le motivazioni espresse nelle premesse e nell'allegato A alla presente deliberazione che si richiamano integralmente, la seguente unica partecipazione, di tipo diretto:
 - Lepida Scpa;
3. Di prendere atto che non occorre redigere la relazione tecnica alla revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, non avendo previsto, nella revisione straordinaria approvata con proprio atto n. 29 del 27/09/2017 alcuna azione di razionalizzazione;
4. Di dare atto che ugualmente, con riferimento alla situazione al 31/12/2021, non è necessario attivare alcuna procedura amministrativa o azioni di razionalizzazione in

quanto nulla è previsto nell'allegato A in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e secondo i termini di legge;

5. Di trasmettere, ai sensi dell'articolo 20, comma 3 del T.U.S.P., la presente deliberazione alla competente struttura del Ministero delle Finanze, Dipartimento del Tesoro, attraverso l'applicativo messo a disposizione degli enti;
6. Di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
7. Infine il Consiglio, in quanto sussistono particolari motivi d'urgenza al fine di dar corso a quanto previsto dalla normativa del D.Lgs. 175/2016, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del Dlgs. 267/2000, dichiara immediatamente eseguibile la suesposta deliberazione, come da votazione effettuata nei modi di legge che ha dato il seguente esito:

.... (esito votazione)

Oggetto: REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS: 19 AGOSTO 2016, N. 175. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2021. DETERMINAZIONI IN MERITO.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

(Art. 49 D.Lgs. 267/2000)

Data: 25-11-2022

Il Responsabile del Settore
Rossi Mauro

**Oggetto: REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS: 19
AGOSTO 2016, N. 175. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI
POSSEDUTE AL 31/12/2021. DETERMINAZIONI IN MERITO.**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

(Art. 49 D.Lgs. 267/2000)

Data: 25-11-2022

Il Responsabile del Settore
Rossi Mauro